

COMUNE DI MEOLO
(Provincia di Venezia)



REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 21.4.2012
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 31.3.2015

PREAMBOLO

Il Consiglio comunale è organo di autogoverno delle collettività locali, organo politico - amministrativo di indirizzo e programmazione dell'Amministrazione.

Ad esso compete la responsabilità di governo di tutte le funzioni e servizi pubblici esercitati a livello locale che la legge non riserva alla competenza dello Stato, della Regione, della Provincia o di altri soggetti.

Esercita tale ruolo con iniziativa propria utilizzando anche le Commissioni consiliari.

Attraverso specifiche rappresentanze coordina l'azione dell'Amministrazione Comunale con le attività e la programmazione degli Enti sovracomunali e a partecipazione comunale.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

CAPO I

CONVOCAZIONE – NUMERO LEGALE – PRESIDENZA – PUBBLICITA' E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 1 - Disposizioni preliminari

Le bandiere, previste da disposizioni di legge, sono esposte al balcone della sala dell'adunanza al mattino del giorno in cui ha luogo la riunione e vi restano per la durata di questa.

Art. 2 - Sede delle sedute

Le adunanze consiliari si tengono nella sala allo scopo destinata del Palazzo comunale; solo per speciali circostanze o giustificati motivi possono svolgersi in altra sede, ed in tal caso la Giunta Comunale determina, di volta in volta, con apposita deliberazione il luogo della riunione; di tale decisione viene data dal Sindaco notizia alla cittadinanza.

Art. 3 - Convocazione

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Sindaco, nei termini e secondo le norme di legge mediante avvisi scritti da consegnarsi al domicilio, anagrafico o eletto, di ciascun Consigliere, con l'elenco degli oggetti da trattare o mediante comunicazione di posta elettronica certificata da effettuarsi alla casella P.E.C. di ciascun Consigliere, all'uopo istituita.

Gli avvisi per le sessioni ordinarie devono essere consegnati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza e per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima.

Detti giorni debbono essere interamente liberi, e cioè non si computano in essi né il giorno della consegna dell'avviso né quello in cui ha luogo la seduta. Tuttavia, nei casi di urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco degli oggetti sia consegnato 24 ore prima; ma, in questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione dovrà essere differita all'adunanza successiva.

Altrettanto resta stabilito per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna adunanza deve essere pubblicato all'albo comunale e agli albi delle bacheche delle frazioni almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza e comunicato al Prefetto.

Art. 4 - Trasmissione dei documenti

Fatte salve le disposizioni dello Statuto, nonché le norme regolamentari o quelle legislative costituenti principi inderogabili per gli enti locali, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere trasmessi a libera consultazione dei Consiglieri, almeno due giorni prima della seduta, salvo che si tratti di seduta straordinaria e urgente. In tal caso i documenti devono essere trasmessi almeno cinque ore prima dell'inizio della seduta.

Copia dei documenti del Consiglio è predisposta per ciascun Consigliere e verrà trasmessa via P.E.C..

Art. 5 - Pubblicità della seduta

Le adunanze sono pubbliche, salvo quando si tratti di questioni che comportino valutazioni, apprezzamenti relativi a persone, nel qual caso la seduta deve essere dichiarata segreta.

Tale disposizione non si applica nel caso di commemorazioni, di elogi o di riconoscimenti pubblici.

Con specifico Regolamento saranno disciplinate le modalità di ripresa audiovisiva delle sedute del Consiglio comunale, della loro diffusione in diretta sulla rete Internet e di conservazione delle relative registrazioni¹.

Art. 6 - Comportamento del pubblico

Il pubblico presenza alle adunanze nello spazio ad esso riservato; deve rimanere in silenzio ed astenersi dal manifestare in qualunque modo approvazione o disapprovazione.

Art. 7 - Assenza giustificata - Decadenza

I Consiglieri che non possono intervenire all'adunanza devono darne tempestiva comunicazione. Di fare tale comunicazione può essere incaricato anche uno dei colleghi intervenuti.

Nell'uno e l'altro caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto processo verbale.

In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio, il Consigliere viene dichiarato decaduto dal Consiglio e surrogato dal primo dei non eletti.

Art. 8 - Disciplina delle sedute

Il Sindaco rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il presente regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati dai Consiglieri, annunzia il risultato delle votazioni e provvede al buon andamento dell'adunanza. Egli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto.

Contro ogni determinazione del Sindaco, circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio, il quale decide senza discussione per alzata di mano.

Nelle adunanze pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il Sindaco può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque del pubblico sia causa di disordine.

Art. 9 - Numero legale – quorum strutturale

All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Sindaco fa procedere all'appello nominale da parte del Segretario.

Il Consiglio comunale è validamente costituito quando siano presenti la metà dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurante finché non venga constatato a verbale, su istanza del Sindaco o di taluno dei Consiglieri, che l'allontanamento definitivo di taluno dei presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale. La richiesta di verifica del numero legale è subordinata alla trattazione di argomenti che richiedano l'effettuazione di una votazione.

L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto.

Art. 10 - Nomina scrutatori – quorum funzionale

Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta l'adunanza e, premesse eventuali comunicazioni su fatti che possono interessare il Consiglio, procede alla designazione di tre scrutatori tra i Consiglieri presenti, di cui almeno uno della minoranza, che lo assistono durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato della votazione.

Se risulta che il numero dei presenti ad una votazione è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, il Sindaco, al massimo dopo dieci minuti di sospensione, può verificare se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo l'adunanza; nel caso opposto, la dichiara sciolta.

¹ Comma aggiunto con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.3.2015.

CAPO II

ESAME – DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

Art. 11- Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare deve essere comunicato con l'avviso di convocazione di cui al precedente articolo 3.

Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno viene affissa all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la riunione. Può essere esposto nelle bacheche di disponibilità del Comune e può essere affisso anche negli esercizi pubblici e consegnato agli organi di stampa locali.

La stesura dell'Ordine del Giorno compete al Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Nell'ordine del giorno sono indicate altresì le interrogazioni e le interpellanze pervenute, le quali sono inserite dopo la trattazione delle proposte deliberative.

Art. 12 - Svolgimento della seduta

Dopo le eventuali comunicazioni del Sindaco, i lavori consiliari, si articolano nel modo seguente: dapprima vengono trattate le proposte di deliberazione, poi, nell'ordine, viene data risposta alle domande di attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze e alle eventuali mozioni, per la durata stabilita dagli artt. 27 e 28

Quando se ne presenti la necessità, il Sindaco può proporre al Consiglio che l'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei Consiglieri non si oppone, si ritiene accettata.

La modifica dell'ordine del giorno può essere chiesta anche da un Consigliere, ma in questo caso è sottoposta al voto del Consiglio. In merito possono parlare, il Sindaco o l'Assessore di riferimento, il relatore proponente la modifica e, contro, un solo Consigliere. La votazione sulla proposta di mutazione è fatta per alzata di mano e si ritiene approvata se ha riportato il voto favorevole di tre quarti dei votanti.

Art. 13 - Discussione

Il Sindaco dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione, dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta.

Ai Consiglieri è consentito dare lettura di scritti o di elaborati preconfezionati purché l'intervento rientri nel limite di tempo previsto; copia degli stessi dovranno essere consegnati al Segretario per essere allegati al verbale.

Il Consiglio può discutere su fatti di particolare importanza sopravvenuti all'invio dell'ordine del giorno, purché il dibattito non dia luogo a deliberazione.

Il Consiglio può altresì discutere su fatti di particolare importanza quando si tratti di proposte incidentali connesse ad una proposta principale in discussione, sulla quale si manifestino notevoli dissensi.

Ciascun Consigliere può intervenire per un tempo massimo di 5 minuti, ed il tempo massimo impiegato da ciascun gruppo consiliare non deve mai superare i 20 minuti. Il proponente potrà parlare per 10 minuti e l'assessore competente replicare per un tempo massimo di 5 minuti.

Esauriti gli interventi e constatato che nessun Consigliere domanda la parola, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

Art. 14 - Diritto di iniziativa

L'iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio spetta indistintamente all'Autorità governativa, al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri comunali.

Quando il titolare dell'iniziativa è un Consigliere comunale, lo stesso riferisce intorno all'argomento in trattazione, illustrando la proposta.

Salvo diverso avviso del Consiglio, le proposte vengono date per lette.

Le proposte di deliberazione dovranno essere formalizzate per iscritto con l'indicazione di ogni requisito richiesto dalla legge, e depositate con gli atti relativi nei termini descritti all'art. 4..

Ogni Consigliere ha diritto di prendere visione degli atti d'ufficio, nonché delle deliberazioni assunte dalla Giunta, attinenti agli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 15 - Ordine della discussione

Ciascun Consigliere parla rivolgendosi all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri e di ribattere a riferimenti personali.

Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l'oratore.

I Consiglieri, durante i loro interventi, devono attenersi all'oggetto posto in discussione.

A ciascun Consigliere è consentito un eventuale ulteriore intervento per fatto personale, allorché egli si ritenga attaccato per la sua condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

Quando il Sindaco abbia richiamato per due volte un Consigliere, e questo non tenga conto del richiamo, il Sindaco gli interdice la parola.

Il Sindaco può sempre intervenire, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, ma solo per muovere qualche osservazione o per fornire chiarimenti di fatto o per debito d'ufficio.

Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni ovvero per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

Art. 16 - Argomenti esaminati in Commissione

Quando le competenti Commissioni consiliari abbiano espresso all'unanimità parere favorevole su una proposta, il Sindaco, dopo breve illustrazione al Consiglio, la pone in votazione.

In caso di mancato accordo tra i Gruppi presenti in Commissione, valgono le regole di svolgimento del dibattito di cui al precedente art.13.

Art. 17 - Dichiarazione di voto

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore ai cinque minuti.

Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione espressa dal Capo gruppo, anche loro hanno diritto di intervenire nel limite di tempo fissato al comma precedente, precisando la loro posizione.

Art. 18 - Votazione

Ogni proposta richiede una distinta votazione. La votazione si distingue in "palese" e "per schede segrete". La palese ha luogo di norma per alzata di mano. Il Consiglio procede a votazione per schede segrete per effettuare delle nomine. Quando una votazione sia dubbia nel suo risultato, il Sindaco la fa ripetere.

Art. 19 - Esito della votazione

Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza dei tre scrutatori designati, ne riconosce e proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, quello dei voti contrari ed il nome dei Consiglieri astenuti ed annunciando, quando ne sia il caso, i nomi delle persone elette.

L'argomento in trattazione si intende approvato se, esaurita l'eventuale discussione e posto in votazione, ha ottenuto la maggioranza dei votanti, salvo che la legge prescriba una maggioranza speciale; respinto se non raggiunge tale maggioranza.

Anche gli emendamenti proposti dai Consiglieri debbono ottenere, per ritenersi approvati, la maggioranza dei votanti e sono posti in votazione prima della messa ai voti della relativa proposta deliberativa.

Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. In caso che i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta metà. Le schede bianche, le non leggibili e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

Nelle votazioni palesi, i Consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma in quello necessario per la validità dell'adunanza. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né il quello necessario per la validità dell'adunanza.

Quando la legge non preveda maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni od esterni al Comune, risulteranno eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione, non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, saranno dichiarati eletti – in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza – colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti.

Art. 20 - Dovere di astensione

Ciascun Consigliere deve astenersi dalla votazione quando siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente e/o suoi parenti od affini fino al quarto grado abbiano interesse tale da imporne per legge l'astensione. Il dovere di astensione impone al Consigliere di dichiarare la sua interessenza appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse ed astenendosi anche da qualsiasi dichiarazione o precisazione. Di tali adempimenti deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

CAPO III

VERBALI DELLE DELIBERAZIONI – MODIFICHE E PUBBLICAZIONI

Art. 21 - Verbale delle deliberazioni

Il verbale è dato per letto all'Assemblea, ritenendosi che i Consiglieri, nell'intervallo fra le adunanze, abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado egualmente di fare osservazioni e rilievi.

I verbali sono posti in approvazione, possibilmente, la seduta successiva a quella del Consiglio a cui si riferiscono. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli oggetti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche e per chiarimenti o per correggere il pensiero espresso nell'adunanza cui si riferisce il verbale, oppure per fatto personale.

Le eventuali rettifiche devono essere consentite dal Consiglio con apposita approvazione.

Se vi è opposizione, è data la parola all'opponente o ad uno di essi se sono due o più, e ad altro oratore in senso contrario; indi il Consiglio vota per alzata di mano, dopodiché il Sindaco proclama l'approvazione del verbale con le eventuali rettifiche deliberate.

CAPO IV

INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE – MOZIONI – RACCOMANDAZIONI – RISOLUZIONI

Art. 22 - Prerogative del Consigliere

Ciascun Consigliere, per esplicare le sue funzioni di informazione, di controllo e di indirizzo può impiegare le seguenti forme di intervento: la domanda d'attualità, l'interrogazione, l'interpellanza, la mozione, la raccomandazione.

Art. 23 - Domanda d'attualità

Ciascun Consigliere, fino ad un'ora prima dell'adunanza del Consiglio può depositare una domanda d'attualità, formulata in termini succinti, su fatti recenti.

Il Sindaco o l'Assessore interessato risponde, dopo aver letto la domanda, per la durata di due minuti. Eguale tempo è concesso al Consigliere per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione. La Giunta risponde dopo la trattazione delle proposte iscritte all'ordine del giorno, per la durata complessiva di 15 minuti. Nel caso non vi sia risposta, il Consigliere interrogante può far iscrivere la domanda di attualità al ruolo delle interrogazioni, da portarsi nel Consiglio successivo.

Art. 24 - Interrogazione

L'interrogazione è una domanda scritta fatta al Sindaco, alla Giunta o ai singoli Assessori, per sapere se un fatto che interessa l'Amministrazione è vero, se una data informazione è pervenuta all'assemblea, se la Giunta o gli Assessori siano disposti o meno a prendere qualche decisione su determinati argomenti o a quale punto si trovi la soluzione di un affare e simili.

Art. 25 - Interpellanza

L'interpellanza consiste in una domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi e gli intendimenti della condotta della Giunta in ordine a un determinato affare o ai criteri in base ai quali è stato preso un provvedimento.

Art. 26 - Disciplina delle interrogazioni e delle interpellanze

L'interrogante o l'interpellante parlano, dopo ottenuta risposta, per dichiarare se sono o no, soddisfatti e per quali ragioni.

Tali dichiarazioni sono consentite ad un solo firmatario dell'interrogazione o dell'interpellanza ed il tempo ad esse destinato non può eccedere i 5 minuti.

Le interrogazioni e le interpellanze comportano l'obbligo di risposta della Giunta o del singolo Assessore nell'adunanza immediatamente successiva alla loro presentazione, salvo eventuali eccezioni, che devono essere motivate; se dichiara di dover differire la risposta, la Giunta o gli Assessori precisano in quale successiva adunanza sono disposti a rispondere. In ogni caso la Giunta o gli Assessori sono tenuti a rispondere, nella adunanza immediatamente successiva alla presentazione, solo se interrogazioni ed interpellanze siano pervenute almeno 15 giorni prima dell'adunanza stessa.

Art. 27 - Trattazione delle interrogazioni ed interpellanze

Terminata la trattazione delle proposte inserite all'ordine del giorno, e dopo le domande d'attualità, viene data risposta prima alle interrogazioni e poi alle interpellanze, secondo l'ordine di presentazione e per la durata massima complessiva di mezz'ora.

Trascorso questo termine il Sindaco rinvia le interrogazioni e le interpellanze non svolte all'adunanza successiva.

Qualora il Consigliere interrogante o interpellante sia assente al momento della trattazione dell'interrogazione o dell'interpellanza, alla medesima viene data risposta scritta, a meno che l'interrogante o interpellante non abbia giustificato l'assenza prima della riunione, nel qual caso l'interrogazione o l'interpellanza stessa è trattata nella seduta successiva.

Art. 28 - Mozione

Dicesi mozione una proposta concreta tendente a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta e/o un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

Una mozione può essere proposta da ogni Consigliere e comporta l'iscrizione all'ordine del giorno dell'adunanza immediatamente successiva alla sua presentazione, purché sia presentata per iscritto almeno 8 giorni prima della riunione del Consiglio.

Per la trattazione, espone il primo Consigliere firmatario ed il tempo assegnato per la discussione è di massimo mezz'ora per singola mozione.

Per le modalità del dibattito e le votazioni vale quanto stabilito per ogni proposta di iniziativa consiliare.

Qualora l'assemblea lo consenta, più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.

La mozione comporta l'espressione di un voto.

Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento, cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo il primo firmatario delle mozioni, secondo l'ordine costituito dalla data di presentazione.

Art. 29 - Raccomandazione

La raccomandazione è una sollecitazione che i Consiglieri possono rivolgere all'Amministrazione, al fine di ottenere maggior rapidità nel disimpegnare alcune pratiche, o perché venga messo allo studio un determinato problema, o perché si adottino o non si adottino taluni provvedimenti.

TITOLO II
CAPO I
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 30 - Gruppi Consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppo consiliare.

I Consiglieri che nel corso della legislatura si dissociano dal gruppo ove sono stati eletti possono aderire ad altro gruppo o confluire nel gruppo misto. Qualora il Consigliere dissociato non voglia o non possa confluire in alcun gruppo, lo stesso assumerà lo status di Consigliere indipendente.

Ciascun gruppo consiliare indica il proprio capogruppo. Finché la comunicazione non viene data si considera capogruppo il capo lista. Non assume lo status di capogruppo il consigliere indipendente.

Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due Consiglieri.

Un gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere, purché il Consigliere sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

Art. 31 - Conferenza dei Capigruppo

I Presidenti di gruppo formano la Conferenza dei Capigruppo. Essa è presieduta dal Sindaco, o, in caso di impedimento, dal Vice Sindaco o dall'Assessore anziano, e vi può assistere, essendo richiesta la presenza, il Segretario.

La Conferenza dei Capigruppo costituisce organismo assimilato alle Commissioni consiliari.

Art. 32 - Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo

La Conferenza dei Capigruppo viene convocata dal Sindaco, per sua determinazione o su richiesta scritta di almeno tre componenti. La convocazione è effettuata dal Sindaco nelle vie brevi, prescindendo dall'osservanza di termini e di modalità.

Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo partecipano il Presidente del gruppo, ovvero il Vice Presidente, ovvero altro componente del gruppo appositamente delegato dal Presidente.

Art. 33 - Compiti della Conferenza dei Capigruppo

Spetta alla Conferenza dei Capigruppo, oltre ai compiti previsti dal precedente art.11, esaminare eventuali proposte di modifica del presente regolamento e prendere cognizione delle eventuali modifiche intervenute nella costituzione dei gruppi consiliari.

Alla Conferenza dei Capigruppo sono trasmessi i pareri, le richieste e le risoluzioni indirizzate dalle Commissioni consiliari al Consiglio Comunale.

CAPO II
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 34 - Commissioni Consiliari Permanenti

Sono costituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

1. Affari generali e istituzionali, Personale, Programmazione, Bilancio, Attività Economiche;
2. Uso ed assetto del territorio, Ecologia e Igiene del territorio;
3. Servizi alla popolazione.

Le competenze delle Commissioni sono riferite alle specifiche strutture dei servizi comunali interessate alla materia trattata dalla Commissione stessa.

Al fine di revisionare ed aggiornare lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio comunale², si istituisce una commissione consiliare, della quale il Sindaco è presidente di diritto, mentre la rimanente composizione viene stabilita dal Consiglio con le stesse modalità dell'art. 36 del presente regolamento.

Art. 35 - Composizione

Le Commissioni sono composte da Consiglieri comunali, nominati dal Consiglio Comunale.

Analogha procedura si attua per le sostituzioni dovute a dimissioni od altre cause.

² Comma modificato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.3.2015.

Le eventuali dimissioni sono presentate, al Presidente della Commissione che ne informerà tempestivamente il Sindaco. Esse divengono irrevocabili con la designazione del successore.

Il Consigliere dimissionario partecipa alle riunioni della Commissione fino alla nomina del successore.

Tutti i Consiglieri devono appartenere ad almeno una Commissione.

Fatta salva la Commissione Statuto e Regolamenti, di cui all'art. 34, comma 3, del presente regolamento, le commissioni stabilite dal presente regolamento hanno un numero massimo di sette componenti e, complessivamente, la somma numerica dei componenti di tutte le suddette commissioni non può superare il numero dei consiglieri assegnati.

Il Consiglio può prevedere anche la nomina dei membri supplenti. In ogni caso deve essere garantito, in ogni commissione, il criterio della partecipazione proporzionale di tutti i gruppi consiliari esistenti.

Art. 36 - Nomina

Il Presidente di ciascun gruppo designa i Consiglieri da assegnare alle singole Commissioni.

E' facoltà dei Presidenti di gruppo designare, per ciascun Consigliere in seno a ciascuna Commissione, un membro esperto.

I membri esperti partecipano a pieno titolo ai lavori della Commissione.

La nomina dei membri effettivi ed esperti, designati dai Presidenti di gruppo, è fatta dal Consiglio Comunale.

Art. 37 - Attività

Le Commissioni consiliari hanno l'incarico di studiare gli argomenti di competenza del Consiglio ed esprimere al Consiglio il loro parere.

Il Sindaco e gli Assessori preposti alle ripartizioni interessate partecipano con diritto di parola alle sedute delle Commissioni, alle quali vengono formalmente invitati.

I Consiglieri comunali possono assistere ai lavori di qualsiasi Commissione, oltre a quella, o quelle, di appartenenza, senza diritto di parola e di voto.

Art. 38 - Presidente

Ciascuna Commissione nomina nel proprio seno un Presidente ed un vice Presidente scelti tra i membri Consiglieri comunali.

Alla votazione partecipano solo i membri Consiglieri comunali.

Ogni qual volta sia richiesta una votazione, cui partecipano solo i membri Consiglieri comunali, i Consiglieri assegnati alle Commissioni rappresentano proporzionalmente il proprio gruppo, e ciascuno rappresenta una quota proporzionale al numero dei Consiglieri commissari del gruppo di appartenenza.

Art. 39 - Convocazione

Le Commissioni sono convocate dal proprio Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta, indicante gli oggetti da discutere, presentata da tre membri assegnati alla Commissione, che rappresentino almeno due gruppi consiliari. L'avviso di convocazione è comunicato sia ai Consiglieri titolari sia ai membri supplenti. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sia presente la metà dei membri che le costituiscono. Ad ogni Commissione partecipa, con mansioni di relatore, un funzionario comunale, del Settore di riferimento.

Art. 40 - Ordine del giorno

All'ordine del giorno il Presidente iscrive tutti gli argomenti sui quali la Commissione sia chiamata a rendere il parere ai sensi del successivo art. 41.

Può iscrivere altresì altri oggetti vertenti su materie di competenza della Commissione. Analoga facoltà è data a tre commissari che rappresentino almeno due gruppi consiliari.

Art. 41 - Competenze

Spetta alle Commissioni permanenti esprimere parere sulle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, attinenti alle materie attribuite alla propria competenza.

Se richiesto, il parere viene espresso mediante la presentazione di succinte relazioni da parte della Commissione. Per l'espressione del parere non si dà luogo a votazione formale, ma ciascun commissario esprime il proprio parere.

Art. 42 - Commissioni Consiliari Speciali

Fatto salvo quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio può nominare delle Commissioni Speciali per lo studio di particolari problemi, sui quali le Commissioni presenteranno una o più relazioni al Consiglio Comunale.

Art. 43 - Indagini conoscitive

Nell'ambito della propria competenza, le Commissioni possono assumere informazioni sull'andamento di enti, consorzi cui il Comune aderisce; consultare organismi e strutture rappresentative operanti nell'ambito territoriale di interesse del Comune; procedere ad audizioni ed indagini conoscitive; avvalersi della consulenza di dipendenti del Comune.

Art. 44 - Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga quello precedente approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 08.7.2004 ed entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale.